

**RINNOVATA SENZA MODIFICHE
PER IL 2009 ED IL 2010**

**IN ATTESA DI RETTIFICA DEL
TESTO PER L'ANNO 2011 IN
BASE AL DPR 133/2010**

**[http://www.apivl.it/v1/segreteria/
adequamento-polizza-
apivlDpr133.pdf](http://www.apivl.it/v1/segreteria/adequamento-polizza-apivlDpr133.pdf)**

Allegato n° 2

Polizza n° 20254499

Agenzia AXA di Moncalieri

POLIZZA R.C.T. 2008

Art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione s'intende prestata per la responsabilità **civile** derivante all'assicurato utente di deltaplano senza motore monoposto e/o biposto e parapendio senza motore monoposto e/o biposto per i danni cagionati a terzi durante la pratica dell'attività sportiva o da diporto, comprese gare, competizioni e manifestazioni. La garanzia è operante per i danni cagionati durante l'attività pratica del deltaplano e/o parapendio:

- sulla superficie, dall'inizio delle manovre d'involo al termine di quelle per l'atterraggio, dovuti anche a cause di forza maggiore;
- dall'inizio delle manovre d'involo al termine di quelle per l'atterraggio, per urto avvenuto durante il volo contro velivoli od altri attrezzi sportivi per il volo libero da diporto o sportivo anche se, non essendovi stata collisione materiale, il danno è causato da spostamento d'aria o altra causa analoga.

Art. 2 – SOGGETTI ASSICURATI

A) – La ASSOCIAZIONE PILOTI VOLO LIBERO – nonché i Club ad essa affiliati e/o associati per i rischi loro derivanti dalla organizzazione di manifestazioni e/o competizioni sportive con richiamo specifico alla responsabilità civile personale degli organizzatori, direttori e ufficiali di gara delle singole manifestazioni ai sensi della legge 106/85 e D.P.R. applicativi 404/88 e 207/93.

B) –Le Scuole per il volo da diporto o sportivo, legittimate ad attuare i corsi teorico – pratici per la preparazione allo svolgimento dell'attività di volo da diporto o sportivo non a motore (Scuole di volo libero) per il rilascio del relativo attestato d'idoneità in base ai disposti del D.P.R. n. 404 del 5.8.1988, e successive modifiche comprese quelle del D.P.R. n. 207 del 28.4.1993 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo e del regolamento tecnico-operativo delle Scuole di Volo da diporto o sportivo con apparecchi privi di motore, emanato dall'Aero Club d'Italia. Si conferma che le Scuole sono legittimate ad attuare corsi teorico – pratici anche per attrezzi biposto e ciò con particolare

riferimento a quanto previsto dal D.P.R. del 19.11.1991.

C) – Il Socio della Contraente praticante le discipline sportive di cui al predetto Art. 1, in possesso d'almeno uno dei seguenti requisiti:

– Titolare dell'idoneità all'attività di volo da diporto o sportivo rilasciato dagli Enti competenti.

L'attestato di primo livello rilasciato dall'AeCI consente di svolgere l'attività di volo libero, compresa la partecipazione a gare e manifestazioni, senza limitazioni di luogo o condizione.

–Titolare della documentazione atta ad ottenere certificazione d'idoneità all'attività di volo da diporto o sportivo, inviata all'Aero Club d'Italia.

– Allievo di una scuola d'istruzione al volo che abbia terminato con esito positivo il corso teorico e pratico di preparazione al volo.

Premesso che i piloti hanno l'obbligo d'effettuare una visita medica per l'idoneità al volo con cadenza biennale, si conferma la validità della garanzia assicurativa prestata a loro favore anche nel caso di ritardo nell'adempienza predetta, entro un periodo comunque non superiore ai novanta giorni dalle rispettive date di scadenza. Tuttavia non saranno accolti a risarcimento eventuali sinistri accaduti entro il suesposto periodo qualora al pilota non sia rinnovata l'idoneità al volo a seguito di parere medico sfavorevole. L'assicurazione coprirà il rischio qualora l'assicurato abbia conseguito l'idoneità psicofisica prevista dall'art. 14 del D.P.R. 404 del 05.08.88 prescindendo dalla relativa annotazione sull'attestato.

Art. 3 – DEFINIZIONI

Deltaplano: l'attrezzo sportivo monoposto e/o biposto senza motore con ali di tela e tubi a forma di delta.

Parapendio: l'attrezzo sportivo monoposto e/o biposto senza motore con ala direzionale di tela atto a svolgere l'omonima disciplina.

Allievo della scuola =

a) – aspirante all'ottenimento dell'attestato d'idoneità al VDS in un regolare corso dell'Aero Club d'Italia e munito delle condizioni richieste dalla legge. Si precisa che, in riferimento alle vigenti normative riguardanti il rilascio del "nulla osta" da parte delle Autorità competenti, l'attività nei corsi inizierà solo successivamente alla presentazione della domanda per il suddetto rilascio.

b) – titolare d'attestato di volo su attrezzi monoposto rilasciato dall'Aero Club d'Italia, aspirante all'abilitazione biposto ed in regola con le disposizioni di legge.

c) – titolare di attestato di volo su attrezzi monoposto e/o biposto che partecipa a corsi di perfezionamento, qualificazione al secondo livello, abilitazione ad apparecchio di diversa

classe, presso scuole regolarmente autorizzate.

Socio Pilota = definizione come da Art. 2) lettera C).

Istruttore della scuola = pilota munito d'attestato d'idoneità al VDS (Volo da Diporto o Sportivo) e abilitazione all'insegnamento rilasciati dall'Aero Club d'Italia. Le generalità degli istruttori operanti in ciascuna scuola abilitata sono dichiarate nel modello S.T. della scuola, depositato presso l'Aero Club d'Italia.

Istruttore –esaminatore = soggetto avente i requisiti di cui sopra che agisce in veste d'esaminatore nei corsi teorico – pratici (vedi Art. 2 – lett. B) su incarico dell'Aero Club d'Italia.

Aiutante nella scuola = pilota munito d'attestato d'idoneità al VDS (Volo da Diporto o Sportivo) rilasciato dall'Aero Club d'Italia. Le generalità degli Aiutanti operanti in ciascuna scuola abilitata sono dichiarate nel modello S.T. della scuola, depositato presso l'Aero Club d'Italia.

Art. 4 – CONDIZIONI PARTICOLARI

a) relative al rischio di cui all'Art. 2) lettera A) – MANIFESTAZIONI:

La garanzia assicurativa deve essere richiesta alla Associazione Piloti Volo Libero da parte dell'ente organizzatore, a mezzo telefax con l'indicazione del nome dell'Ente organizzatore, luogo e durata della manifestazione.

La Società per tramite della Associazione Piloti Volo Libero emetterà e trasmetterà all'Ente interessato il certificato d'assicurazione, in adempimento a quanto previsto dalla legge e/o regolamento in materia di "volo libero".

b) relative al rischio di cui all'Art. 2) lettera B) – SCUOLE DI VOLO:

l) L'assicurazione vale per la responsabilità civile delle Scuole per il volo da diporto o sportivo certificate all'Aero Club d'Italia, per danni riportati dagli associati/allievi, istruttori e istruttori esaminatori e per danni provocati a terzi dai loro associati/allievi, istruttori e istruttori esaminatori per i quali vale quanto indicato nel successivo paragrafo II), in relazione all'organizzazione, gestione e svolgimento di corsi teorico –pratici per la preparazione all'attività di volo da diporto o sportivo non a motore, valida per il rilascio del relativo attestato d'idoneità, le giornate promozionali, le riprese voli, i corsi di perfezionamento per la condotta dei mezzi, i corsi per l'ottenimento del secondo livello, i

passaggi ad altra classe di apparecchi, i corsi di preparazione per l'ottenimento dell'abilitazione al trasporto del passeggero, i corsi per il conseguimento dell'attestato biposto, i corsi di addestramento SIV (Simulazione Inconvenienti di Volo), e le attività di aggiornamento per piloti ed istruttori così come previsto dal Regolamento Tecnico VDS con apparecchi privi di motore.

Sono compresi i rischi derivanti dalla conduzione di locali e arredamento per lo svolgimento delle attività; dalla proprietà ed utilizzo degli impianti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento della disciplina sportiva compresi attrezzi sportivi, i deltaplani, e parapendio atti a librarsi stabilmente in volo.

II) L'assicurazione vale per la responsabilità civile degli istruttori, i quali curano, predispongono e controllano lo svolgimento del programma teorico - pratico predisposto per il conseguimento dell'attestato d'idoneità al volo da diporto o sportivo con deltaplano o parapendio e dei loro aiutanti inseriti nella scheda tecnica della scuola. Lo svolgimento dell'attività addestrativa deve avvenire in conformità alle disposizioni emanate dagli Enti designati per legge e indicate nel "Regolamento tecnico - operativo della scuola di volo da diporto o sportivo con apparecchi privi di motore".

Si precisa che per l'attuazione del programma pratico, possono essere utilizzati dagli allievi anche deltaplani e parapendio di loro proprietà.

La Società Assicuratrice si riserva il diritto di non risarcire eventuali richieste di terzi in caso d'inadempienza a quanto sopraindicato, ovvero ha diritto ad azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per le somme pagate ai terzi danneggiati in tutti i casi in cui, ai sensi di legge (esclusi i danni derivanti da colpa grave) e di contratto, avrebbe avuto diritto a rifiutare o ridurre la propria prestazione.

III) La garanzia s'intende operante per i danni corporali subiti dal trasportato sulle attrezzature idonee all'attività in biposto condotte dall'istruttore assicurato, fino a concorrenza del massimale indicato nella combinazione prescelta (Vedi allegato n. 1).

L'idoneità delle attrezzature è riconosciuta se dichiarata dalle Ditte Costruttrici dei deltaplani e/o parapendio. Il pilota responsabile della conduzione dei voli biposto a scopo didattico deve essere in possesso della qualifica di Istruttore, essere dichiarato nel modello S.T. della scuola ed identificato nella richiesta d'assicurazione. Agli effetti della predetta garanzia la Società prende atto che in occasione dell'esame d'idoneità pratica, e per il solo volo d'esame, l'allievo aspirante all'abilitazione biposto, assumerà le vesti di pilota su attrezzo biposto, mentre l'istruttore assumerà le vesti di trasportato.

IV) Nell'organizzazione e svolgimento dei corsi istruttori ed aggiornamento piloti la Associazione Piloti Volo Libero sarà tutelata dalla presente polizza alla pari ad una scuola di volo, purché i responsabili degli eventi ed i membri delle commissioni abbiano aderito alla polizza stessa per il tramite delle scuole presso cui operano abitualmente come istruttori.

V) Nelle attività cui partecipano piloti già in possesso dell'attestato abilitante al volo, quindi obbligati alla propria personale copertura assicurativa RCT, la responsabilità della scuola sarà limitata solamente a piloti ed istruttori considerati terzi tra loro.

VI) Per l'attivazione della copertura RCT nei confronti dei partecipanti alle attività delle scuole, ad esclusione dell'addestramento e perfezionamento alla condotta dei mezzi, delle giornate di avvicinamento al volo e degli esami, le generalità di piloti ed allievi devono essere preventivamente comunicate alla Associazione Piloti Volo Libero, che le trasmetterà alla Società con le modalità successivamente stabilite. L'attivazione sarà condizionata alla contemporanea stipula della copertura infortuni.

VII) Le polizze infortunio di allievi e partecipanti ai corsi decadono al superamento dell'esame di abilitazione o al termine dei corsi stessi.

VIII) L'attività di addestramento svolta nelle scuole, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati per ogni livello di attestato e/o abilitazione, potrà svolgersi in ogni condizione ambientale che l'istruttore giudichi idonea la volo, senza che per questo possano essere richiamate clausole di invalidità o rivalsa del contratto assicurativo.

IX) Si prende atto tra le parti che relativamente all'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi dell'Assicurato in qualità di esercente una scuola per il volo da Diporto o Sportivo con apparecchi privi di motore, per quanto riguarda i danni a cose la garanzia è prestata con una franchigia fissa di euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

c) relative al rischio di cui all'Art. 2) lettera C) – SOCI PILOTI:

La garanzia deve intendersi operante:

- durante la giacenza e/o gli spostamenti a terra;
- dall'inizio delle manovre per l'involò sino al termine di quelle per l'atterraggio;
- per urto durante il volo, compresi aeromobili o mezzi V.D.S anche se non vi sia stata collisione materiale ma il danno sia stato causato da spostamento d'aria o altra causa analoga, compresi i danni a deltaplani o paracadute da pendio a chiunque essi appartengano, unicamente, in quest'ultimo caso, a seguito di collisione avvenuta durante il volo.

d) relative a tutti i soggetti assicurati:

1) L'assicurazione nei limiti dei massimali indicati in polizza, è operante per i danni:

- cagionati a terzi per colpa grave dell'assicurato o delle persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge;

– cagionati a qualunque soggetto diverso dall'assicurato senza limitazioni relative ai rapporti di parentela, professionali e simili.

2) Tutti i soggetti assicurati sono considerati terzi fra di loro (anche a parziale deroga dell'art.17 delle condizioni di Polizza mod. 3551 ed. 04/2005).

3) A complemento di quanto indicato nel testo di polizza, che si conferma per quanto compatibile, si precisa che la garanzia non è operante per danni cagionati con dolo dell'Assicurato (socio –pilota / istruttore / allievo), fermo l'obbligo della Società a risarcire i medesimi danni al terzo danneggiato in caso d'azione diretta contro la Società stessa. La Società ha comunque il diritto all'azione di rivalsa contro l'assicurato per le somme pagate ai terzi danneggiati in tutti i casi in cui, ai sensi di legge (esclusi i danni derivanti da colpa grave) e di contratto, avrebbe avuto diritto a rifiutare o ridurre la propria prestazione.

4) Relativamente all'estensione di garanzia richiesta dai soci – piloti utenti d'attrezzatura biposto priva di motore in possesso di regolare abilitazione, la garanzia si intende operante anche per i danni corporali subiti dal trasportato sulle attrezzature idonee all'attività in biposto, purché condotte dal socio – pilota stesso. Tale garanzia è prestata fino a concorrenza del massimale indicato nella combinazione prescelta (Vedi allegato n. 1). L'idoneità delle attrezzature è riconosciuta se dichiarata dalle ditte costruttrici di deltaplano e parapendio.

5) La garanzia non opera per i danni che siano diretta conseguenza di un conflitto internazionale armato o di conflitti civili.

6) La Società Assicuratrice, qualora a seguito d'atterraggio forzato o errore di pilotaggio si rendesse necessario il recupero dell'Assicurato o del proprio trasportato a mezzo di elicottero (elisoccorso), concorrerà al rimborso delle spese di trasporto fino ad un importo massimo annuo di Euro 1.000,00 per singolo socio. Il soccorso dovrà derivare da un palese stato di necessità per la salvaguardia dell'immediata integrità fisica degli assicurati. Tale prestazione viene garantita per ogni assicurato per non più di due volte nello stesso periodo assicurativo annuo.

Il rimborso sarà effettuato in Italia in euro, previa esibizione da parte dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, d'idonea documentazione (fattura, ricevuta fiscale).

7) Per i piloti in possesso di attestato VDS italiano la copertura assicurativa deve ritenersi operante in tutto il Mondo, fermo restando che, limitatamente agli U.S.A. ed al Canada, il riconoscimento dell'operatività della garanzia stessa sarà subordinata alla preventiva comunicazione da parte della Contraente, dei nominativi degli Assicurati che richiedono tale specifica estensione. Considerato che la preventiva comunicazione dei nomi dei soci che si recano in U.S.A. e Canada serve ai fini statistici della Spett.le ASSOCIAZIONE PILOTI

VOLO LIBERO rimane convenuto che l'eventuale tardiva comunicazione alla Società non infirmerà la garanzia.

8) Altre assicurazioni. Nel caso in cui l'Assicurato godesse d'analoga copertura assicurativa per effetto di polizza stipulata dallo stesso, la presente garanzia s'intende operante per la parte di danno eccedente a quella risarcibile dall'altra assicurazione.

9) Premesso che la Spett.le ASSOCIAZIONE PILOTI VOLO LIBERO. può tesserare cittadini stranieri non residenti in Italia che intendano praticare le attività sportive di cui al presente contratto, la garanzia viene estesa a detti soggetti sempreché in possesso della licenza sportiva o I.P.P.I. card FAI (Federazione Aeronautica Internazionale) in corso di validità, rilasciata dalla FAI stessa, o di altro attestato

abilitante all'attività di volo sportivo rilasciato dall'autorità competente del Paese di appartenenza. Per coloro che non sono in possesso di attestato italiano, la copertura assicurativa sarà valida solo in Italia.

10) La Società non risponde dei danni cagionati dai soggetti assicurati, agli attrezzi sportivi per il volo libero predisposti sul terreno per l'involo o dopo l'atterraggio.

11) A parziale deroga di quanto stabilito dall'art.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di prorogare a 31 giorni il termine di pagamento delle rate successive di premio.

Art. 5 - MASSIMALI DI GARANZIA E PREMI FINITI ANNUI

Per i rischi di cui alla lettera **A** dell'Art. 2 del testo di polizza massimale di **Euro 1.000.000,00** unico;

Per il rischio di cui alla lett. **B** dell'Art. 2 del testo di polizza massimale di **Euro 1.000.000,00** unico.

Per il rischio di cui alla lett. **C** dell'Art. 2 del testo di polizza vedere combinazioni e premi dell'allegato n. 1.

Si precisa inoltre che La garanzia vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Quest'estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta per ogni sinistro di Euro 200,00. In ogni caso la Società non pagherà più di Euro 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo per

ogni assicurato (riferimento singolo socio).

Piloti abilitati al trasporto del passeggero (apparecchi biposto)

Si evidenziano due modalità di praticare l'attività con apparecchi biposto:

Attività non professionale : Svolta da piloti abilitati o istruttori senza corresponsione di denaro da parte del trasportato, neppure per il tramite di convenzioni con Aziende Turistiche, Enti promozionali, Enti commerciali collegati o altri.

Attività professionale: Svolta da piloti abilitati o istruttori prevedendo un pagamento della prestazione, diretto o tramite convenzione con qualsiasi altro soggetto interessato.

Si prende atto tra le parti che se l'attività svolta dai piloti abilitati al trasporto passeggero (apparecchi biposto) nel momento del sinistro risulterà essere diversa da quella dichiarata alla stipula del contratto, la polizza non sarà operante.

Combinazioni e premi come da allegato n. 1.

Soci – istruttori – estensione garanzia biposto professionale.....Euro 300,00

Soci – piloti – estensione garanzia biposto professionale.....Euro 500,00

Socio – aiutante scuola – estensione garanzia biposto professionale.....Euro 330,00

Scuole di volo:

- premio base Euro 400,00

- premio aggiuntivo per ogni istruttore impiegato nella scuola..... Euro 100,00

- premio aggiuntivo per ogni aiutante impiegato nella scuola..... Euro 70,00

Si precisa che nel premio di polizza scuola è compresa l'estensione al biposto turistico per gli istruttori abilitati per un massimale di Euro 600.000,00 (seicentomila/00).

Si precisa che gli aiutanti delle scuole non possono svolgere attività di biposto didattico.

Si prende atto tra le parti che in alternativa al massimale per l'attrezzo biposto è compresa in garanzia tramite la polizza infortuni n° 20254500 anche l'assicurazione per il passeggero con i massimali delle combinazioni prescelte (vedi allegato n. 1). La presente

garanzia viene prestata con una franchigia del 10% che viene annullata se L'INVALIDITA' PERMANENTE E' SUPERIORE AL 25%.

Art. 6 – ATTIVAZIONE E DURATA DELLE GARANZIE ASSICURATIVE

a) Tutti i soggetti per i quali è prevista l'assicurazione, dovranno richiedere la copertura assicurativa alla Contraente con l'intesa che detta copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno in cui i relativi premi verranno indirizzati alla Spett.le ASSOCIAZIONE PILOTI VOLO LIBERO a mezzo conto corrente postale, raccomandata, vaglia postale, bonifico bancario, la cui documentazione dovrà sempre essere a disposizione della Società assicuratrice a semplice richiesta. Si dà facoltà alla Contraente (ASSOCIAZIONE PILOTI VOLO LIBERO) d'attivare le garanzie a favore dei soggetti per i quali è prevista l'assicurazione, dandone comunicazione, a mezzo telefax, all'Agenzia Generale della Società confermando la disponibilità dei relativi premi. La comunicazione dovrà contenere, quando contrattualmente previsto, gli elementi d'identificazione dei soggetti assicurati. La garanzia decorrerà dalle ore 24 del telefax, salvo indicazione di date successive. Per i soli stage di aggiornamento e corsi istruttori, si dà facoltà alla Contraente (ASSOCIAZIONE PILOTI VOLO LIBERO) d'attivare le garanzie a favore dei soggetti per i quali è prevista l'assicurazione dando comunicazione a mezzo telefax non appena terminate le operazioni di registrazione, così da renderle immediatamente attive.

b) Le garanzie avranno durata di 12 mesi a partire dal giorno di attivazione di cui al predetto comma a).

Art. 7 – PREMIO BASE DI POLIZZA E SUCCESSIVE REGOLAZIONI PREMIO.

a) La Contraente verserà ad ogni scadenza annuale, l'importo di Euro 10.000,00 comprensivo di imposte che sarà poi considerato in sede di regolazione premio come da comma seguente;

b) Entro il 30/03 di ogni annualità la Contraente comunicherà alla Società le risultanze dell'avvenuto tesseramento, e si procederà al calcolo del premio dovuto al netto del premio anticipato di Euro 10.000,00, con regolazione entro il 15/04;

c) Per i successivi tesseramenti si procederà alle regolazioni premio al 31/12 di ogni anno sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 7;

d) Le differenze attive risultanti dalle regolazioni premio dovranno essere pagate nei 15

giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se la Contraente non dovesse effettuare nei termini prescritti le comunicazioni dei dati necessari per la regolazione del premio e/o non dovesse provvedere al pagamento di quanto dovuto, l'assicurazione resterà sospesa fino il giorno successivo a quello in cui la Contraente avrà adempiuto ai suoi obblighi. La Società non sarà obbligata per i sinistri verificatisi nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 8- RIFERIMENTO ALLE NORME A STAMPA CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE.

Art. 17 "Persone non considerate Terze" - devono valere le eccezioni di cui al testo di polizza;

Art. 20 "Estensione Territoriale" - deve valere quanto indicato nel testo di polizza;

I rimanenti articoli devono intendersi validi in quanto compatibili con il rischio assicurato.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

La garanzia di cui al presente contratto viene estesa, nei limiti dei massimali previsti in polizza, al rischio derivante all'assicurato quale utente di aquilone pilotabile da traino o aquilone sportivo.

DEFINIZIONI

ASSICURATI = persone (aquilonisti) che individualmente, in coppia o in squadra (team) praticano la disciplina sportiva sopra descritta, che sia essa agonistica, turistica od amatoriale.

AQUILONE = attrezzo aereo, comunque costruito, pilotato da terra a mezzo di una o più manette di comando collegate con cordicelle;

AQUILONE DA TRAINO = attrezzo come sopra descritto trainante l'aquilonista su tavole:
- in acqua, su neve (surf);
- a ruote sulla spiaggia o altri idonei terreni;

CONDIZIONI PARTICOLARI

a) L'assicurazione non comprende i danni:

- agli attrezzi e relativi accessori;
- derivanti da traino su strade (percorso e/o attraversamento) di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- alle colture.

b) Premesso che gli aquilonisti non sono associati ad una propria federazione sportiva e trovano pertanto aggregazione nella Contraente Spett.le ASSOCIAZIONE PILOTI VOLO LIBERO., la Società ne prende atto concedendo loro l'opportunità, su espressa richiesta della stessa ASSOCIAZIONE PILOTI VOLO LIBERO di usufruire dello strumento assicurativo di cui al surriferito contratto, alle condizioni che seguono:

- modalità di richiesta della copertura assicurativa, e versamento del relativo premio di Euro 40,00/Euro 45,00 nelle modalità previste per i soci vololiberisti.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

La garanzia di cui al presente contratto viene estesa, nei limiti dei massimali previsti in polizza, al rischio derivante all'assicurato quale utente di aquilone escluso il traino.

DEFINIZIONI

ASSICURATI = persone (aquilonisti) che individualmente, in coppia o in squadra (team) praticano la disciplina sopra descritta che sia essa agonistica, turistica, amatoriale;

AQUILONE = attrezzo aereo, comunque costruito, pilotato da terra a mezzo di una o più manette di comando collegate con cordicelle;

CONDIZIONI PARTICOLARI

c) L'assicurazione non comprende i danni:

- agli attrezzi e relativi accessori; -derivanti da traino;
- al pilota dell'aquilone anche se in conseguenza di trascinamento da parte dell'aquilone stesso;
- alle colture.

d) Premesso che gli aquilonisti non sono associati ad una propria federazione sportiva e trovano pertanto aggregazione nella Contraente Spett.le ASSOCIAZIONE PILOTI VOLO LIBERO la Società ne prende atto concedendo loro l'opportunità, su espressa richiesta della stessa ASSOCIAZIONE PILOTI VOLO LIBERO di usufruire dello strumento assicurativo di cui al surriferito contratto, alle condizioni che seguono:

- modalità di richiesta della copertura assicurativa, e versamento del relativo premio di **Euro 6,00** nelle modalità previste per i soci ASSOCIAZIONE PILOTI VOLO LIBERO

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

Si prende atto tra le parti che:

- l'articolo n. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - viene esteso anche all'organizzazione di "giornate promozionali" programmate dai Club e/o dalle scuole aderenti alla ASSOCIAZIONE PILOTI VOLO LIBERO

Per "giornate promozionali" si intendono manifestazioni di avvicinamento al volo libero con propaganda dell'attività a mezzo illustrazione della teoria e utilizzo pratico delle attrezzature didattiche solamente a terra, cioè senza mai compiere sollevamenti stabili in volo. L'utilizzo delle attrezzature didattiche nell'attività pratica sarà vincolata al controllo da parte di un istruttore abilitato.

Il costo è di Euro 31,00 per manifestazione.

La copertura è data tramite fax all'Agenzia AXA che gestisce il contratto.

- La garanzia di polizza si intende estesa alla responsabilità civile derivante dall'organizzazione di manifestazioni giornaliere di aquilonismo, gestite da soci aquilonisti e non, compresa la partecipazione di pubblico.

Si intende esclusa la responsabilità personale dei singoli soci aquilonisti non assicurati individualmente con la presente polizza, nonché gli infortuni subiti da coloro che partecipano direttamente all'attività di aquilonismo siano essi soci iscritti, aquilonisti non iscritti, o persone del pubblico.

Il costo è di Euro 31,00 per manifestazione.

La copertura è data tramite fax all'Agenzia AXA che gestisce il contratto.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE